



NONAGINTA Srl
SOCIETA' UNIPERSONALE
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)
C.F. - P.IVA 03069300360 REA di Modena 355325

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NONANTOLA (MO)

CODICE CIG Z402C29357

- DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE-

PREMESSO CHE:

- Con atto Notaio Antonio Nicolini del 23.06.2006, rep. not. N.10.818 e raccolta N. 2.746 veniva costituita Nonaginta srl, società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo affidava la produzione di beni e servizi strumentali alle proprie attività;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 24/11/2014 il Comune di Nonantola approvava il contratto di servizio con Nonaginta srl per prestazioni di servizi aziendali, tecnici e amministrativi;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019 il Comune di Nonantola approvava il "Bilancio preventivo anno 2020 di Nonaginta";

CONSIDERATO CHE:

- La società Enel Sole è attualmente proprietaria di una parte degli impianti d'illuminazione pubblica presenti sul territorio del Comune di Nonantola pari a n° 167 centri luminosi distinti secondo quanto specificato nell'Allegato al presente provvedimento;
- Enel Sole attualmente provvede alla gestione degli impianti di sua proprietà in forza della Convenzione vigente, stipulata fra ENEL Spa ed il Comune;
- Il Comune di Nonantola con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 10/05/2012 approva il contratto di concessione amministrativa della gestione del servizio d'illuminazione pubblica a favore della Società Nonaginta S.r.l. la quale, pertanto, sostituisce il Comune di Nonantola nei rapporti con gli Enti e le società terze;

RITENUTO CHE:

- Risulta necessario procedere a rinnovare il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, nello specifico 167 centri luminosi di proprietà di Enel Sole ubicati nel territorio del Comune di Nonantola (MO) con efficacia a partire dal 01/01/2019;
- La manutenzione avrà ad oggetto le seguenti attività:
 - Contact Center e gestione delle segnalazioni;
 - Accensione e spegnimento impianti di illuminazione pubblica;
 - Manutenzione ordinaria su segnalazione di guasto;
 - Pronto Intervento;
 - Smaltimento dei rifiuti da materiali di risulta e lampade esauste derivanti dagli interventi manutentivi;
- La Società Enel Sole srl, con Sede legale: 00189 Roma, Via Flaminia 970 - Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 02322600541 - R.E.A. 905977 - Partita IVA 05999811002, che presentava offerta economica, assunta agli atti prot. 1592 del 12/12/2019 per il servizio di pubblica illuminazione, così come specificato sopra, per il periodo di 4 anni dalla data del 01/01/2019, con un canone annuo di € 30,00 (IVA esclusa) per ogni singolo punto luce gestito, per un costo complessivo sui quattro anni di contratto pari a € 20.040,00 al netto dell'aggiornamento annuale ISTAT e oltre iva;

DATO ATTO CHE:

- Risulta opportuno procedere al contratto dalla durata di quattro anni a partire dal 01/01/2019, nelle more di definire l'Ordine di Acquisto alla Convenzione CONSIP LUCE 4 relativa alla

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4"

VISTI:

- L'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro" senza la necessaria qualificazione dei cui all'art. 38 del D. Lgs. citato;
- L'art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016, che dispone che per servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 le Stazioni Appaltanti hanno la facoltà di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Le Linee Guida n. 4 dell'ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", che, tra l'altro:
 - a) al punto 4.1.3 affermano che "nel caso di affidamento diretto (...) si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di contratti pubblici";

DATO ATTO CHE RISULTANO AGLI ATTI:

- L'autodichiarazione di cui sopra e verificati la regolarità contributiva, attraverso l'acquisizione del DURC online, data richiesta 07/02/2020 con scadenza della validità al 06/06/2020 e l'assenza di annotazioni, tramite il casellario informatico ANAC, nei confronti dell'operatore economico individuato;

ACCERTATO CHE:

- In ragione dell'oggetto, considerate le esperienze di ENEL SOLE srl maturate nello specifico settore, dell'affidabilità dell'operatore economico e dell'idoneità dello stesso a fornire i servizi prestazionali oggetto del presente affidamento con il livello economico e qualitativo atteso;
- Considerata la particolare struttura del mercato, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, peraltro titolare della proprietà dei 167 punti luce su cui si chiede la manutenzione, che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione dello stesso ed al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio di cui in oggetto;
- Riscontrata la qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e costi pattuiti e la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento, vista la proposta con canone annuale inferiore rispetto al precedente rapporto contrattuale;
- Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO che il geom. Stefano Pellegrini, Responsabile del Servizio Tecnico, assume il ruolo di RUP in base alla decisione dell'Amministratore Unico di Nonaginta del 04/02/2020;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Amministratore Unico così

DECIDE

1. di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) Codice dei Contratti Pubblici il servizio di pubblica illuminazione, così come specificato nelle premesse, per il periodo di 4 anni dalla data del 01/01/2019, con un canone annuo di € 30,00 (IVA esclusa) per ogni singolo punto luce gestito, per un costo complessivo sui quattro anni di contratto pari a € 20.040,00 al netto dell'aggiornamento annuale ISTAT e oltre iva;
- 2. di affidare il sopra descritto servizio a **Enel Sole srl** Sede legale: 00189 Roma, Via Flaminia 970 - Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 02322600541 - R.E.A. 905977 - Partita IVA 05999811002, per un importo complessivo sui quattro anni di contratto pari a € 20.040,00 al netto dell'aggiornamento annuale ISTAT e oltre iva;
- 3. di dare atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) è il seguente: **CODICE CIG Z402C29357**;
- 4. di dare atto ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 che:
 - a) l'oggetto del contratto riguarda il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, nello specifico 167 centri luminosi di proprietà di Enel Sole ubicati nel territorio del Comune di Nonantola (MO);
 - b) l'appalto ha lo scopo di garantire la manutenzione dell'illuminazione pubblica del territorio del Comune di Nonantola (MO);
 - c) la durata del servizio descritto è pari a quattro anni a partire dal 01/01/2019;
- 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà applicato il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
- 6. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e smi il presente provvedimento diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- 7. di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e smi.;
- 8. di dare atto che il geom. Stefano Pellegrini, Responsabile del Servizio Tecnico, assume il ruolo di RUP in base alla decisione dell'Amministratore Unico di Nonaginta del 04/02/2020, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 9. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl.

Nonantola 21/02/2020

L'Amministratore Unico

Dott. Carlo Bellini

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti)